

## **DETERMINAZIONE**

**N° 00788 DEL 24/07/2020**

**DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI**

**OGGETTO:** esecuzione Ricorso per decreto ingiuntivo n° 7779/2020 – Trib. di Roma -

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza di delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n° 243 del 18.10.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

## **Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi**

### **PREMESSO**

che nel corso degli anni dal 2001 al 2005 questa Azienda ha stipulato con i Lloyd's di Londra le Polizze assicurative n° 1270597 valida dal 24.01.2001 al 24.01.2006, n° 1322174 valida dal 24.07.2004 al 24.07.2007 e n° 1560806 valida dal 27.10.2005 al 27.10.2008 a copertura della responsabilità civile e professionale dei propri operatori;

che in quegli anni, avendo la Compagnia, causa eccessiva onerosità, comunicato più volte disdette in anticipo, rispetto alla scadenza naturale del contratto e in considerazione dei tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle gare di aggiudicazione di nuove Polizze, per alcuni periodi, l'Azienda si è trovata priva di copertura;

che tale situazione è stata rilevata, dalla Compagnia, in alcuni casi, nelle more della definizione del contenzioso, in altri, a conclusione dello stesso;

che questo Ufficio, a seguito di ripetute richieste di pagamento, in ultimo invito alla negoziazione assistita, di cui alla nota pec del 31.05.2017, con deliberazioni n.ri 336 del 21.06.2018, 633 del 05.12.2018, 53 del 08.02.2019, 104 del 19.04.2020, 144 del 30.05.2019 e 168 del 18.06.2019, al cui contenuto ci si riporta integralmente, ha provveduto a liquidare gli onorari dell'avv. Morganti, relativamente ai procedimenti giudiziari, rispettivamente nr 1421/2008, 3040/2007, 4814/2007, 818/2008, 5541/2007 e 4789/2006 tutti svoltisi dinanzi al Tribunale di Cosenza, affidati al patrocinio dell'avv David Morganti in qualità di *loss adjuster* dei Lloyd's di Londra, per come previsto dalle Polizze sopra menzionate;

che si è ritenuto opportuno sospendere i pagamenti delle parcelle relative ai restanti n° 9 procedimenti giudiziari, poiché il Collegio sindacale a far data dal 08.07.2019 ha richiesto a questo Ufficio chiarimenti in ordine ad alcune deliberazioni di liquidazione dei compensi in favore del professionista, chiedendo a più riprese, ulteriore documentazione e chiarimenti rispetto a quelli già inoltrati;

che, nelle more della conclusione del procedimento instaurato dal Collegio Sindacale, l'avv Morganti, ha reiterato più volte la richiesta di pagamento del saldo dei suoi compensi ed in ultimo ha notificato in data 08.06.2020, il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n° 7779/2020 col quale l'avv. David Morganti richiede il pagamento delle parcelle relative allo svolgimento di attività di assistenza e difesa legale, in nome e per conto dell'Azienda;

### **CONSIDERATO**

che le somme rivendicate dall'avv. Morganti afferiscono ad attività di procuratore che lo stesso ha svolto, con regolare mandato alle liti rilasciato ritualmente dal *l.r.p.t.* e ratificato successivamente con relative deliberazioni di "Costituzione in giudizio e affidamento incarico";

che il Collegio sindacale, sollecitato da questo Ufficio, con nota pec del 10.06.2020, alla luce del Ricorso per ingiunzione, ha comunicato - nota pec del 12.06.2020 - che i riscontri ai verbali possono ritenersi esaustivi;

che, pertanto, questa UOC, alla luce di quanto comunicato dai Sindaci, ha potuto riprendere i contatti, con l'avv Morganti al quale, ha espressamente richiesto, con nota pec del 16.06.2020, stante i rapporti professionali da sempre intercorsi tra il professionista e l'Azienda, di rinunciare agli interessi maturati e alle spese scaturenti dall'atto giudiziario;

che con nota pec del 25.06.2020 l'avv Morganti ha aderito alla richiesta e pertanto, è necessario liquidare al professionista, la somma indicata nel Ricorso per D.I. limitatamente alla sola sorte capitale e relativa ai compensi dei restanti n° 9 procedimenti - Tribunale di Cosenza n.ri 5307/08, 1816/08, 2982/07, 1262/08, 231/06, 3641/07, 618/06, 815/06 - affidati al patrocinio legale del professionista, per i quali l'avv. ha trasmesso parcelle elaborate ai minimi tariffari, come da accordi;

## **RILEVATO**

che i sinistri di cui ai procedimenti giudiziari sopraelencati non ricadono in alcuna delle Polizze stipulate con la Compagnia Lloyd's di Londra, per le motivazioni espresse in premessa;

che gli incarichi conferiti all'avv. Morganti sono stati portati regolarmente a termine;

che è necessario evitare aggravii di spese derivanti da un'eventuale procedura esecutiva;

che per quanto sopra premesso, considerato e rilevato, è opportuno pertanto, liquidare all'avv David Morganti - Morganti & Associati Studio Legale - la complessiva somma di **€ 144.290,60**, così ripartiti: €. 98.888,80 per compensi calcolati ai minimi, €. 14.833,32 per rimborso forfettario al 15%, €. 4.548,87 per CPA 4 %, €. 26.019,61 per Iva al 22% ;

che l'importo da corrispondere è soggetto alle ritenute fiscali, come per legge (€ 22.744,42 per R.A. al 20%);

che alla spesa complessiva di **€ 144.290,60** scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2019 conto n°20521010 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali";

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

## **VISTO**

l'autorizzazione in calce alla relazione trasmessa al Direttore amministrativo, con nota prot. n° 199 del 14.07.2020;

la Deliberazione n° 295 del 10.09.2019;

la Deliberazione n° 132 del 23.07.2020

## **DETERMINA**

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di liquidare a Morganti & Associati Studio Legale, i compensi per patrocinii di cui al D.I. n° 7779/2020 a complessiva somma di **€ 144.290,60 al lordo di RA**;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento, all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad **€ 144.290,60** IVA compresa, verrà imputata al conto di costo n° 20521010 del Bilancio 2020;

di notificare all' U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all'adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

### **Il Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa L. Sirianni

### **Il Direttore dell'UOC**

**Affari Generali**

Dott. Vincenzo Scoti

## SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_;
- è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)

---

## SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)

## SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)